



COMUNE di CORTENO GOLGI

(Provincia di Brescia)

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

Servizi Tecnici attinenti l'Architettura e l'Ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attività connesse relativamente ai lavori di realizzazione del "Centro Servizi Baradello" per il comprensorio turistico Aprica-Corteno nel Comune di Corteno Golgi (BS). CUP: I62H18000460006.

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

Il signor _____, iscritto all'Ordine dei _____ della Provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio in _____, Via _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____).

in qualità di:

- libero professionista singolo;
- libero professionista in studio associato - art. 46 c. 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (indicare la denominazione dello studio)

_____;

- legale rappresentante di società di professionisti - art. 46 c. 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- legale rappresentante di società di ingegneria - art. 46 c. 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti - art. 46 c. 1 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- legale rappresentante di consorzio - art. 46 c. 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – denominato

- prestatori di servizi di ingegneria e architettura - art. 46 c. 1 lett. d) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente di detti servizi, rappresentanti da

_____;

in nome e per conto di tutti i soggetti indicati nell'istanza di partecipazione si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Corteno Golgi, relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'articolo 23, commi 6, 7 e 8, e dell'articolo 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , nonché del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e seguenti relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al presente disciplinare ed a quanto previsto nel bando di gara, dovranno essere conformi, come previsto dall'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, dall'art. 14 a 43), per quanto ancora applicabile, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, e 101, del Codice, come individuati all'articolo 2 del Contratto.

2. L'intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 3.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate, al Decreto MIT n. 49 del 07.03.2018, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del Contratto, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: I62H18000460006.

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi	Fase di progettazione
b.I)	progettazione di fattibilità tecnica ed economica
b.II)	Progettazione definitiva
b.III.a)	progettazione esecutiva
b.III.b)	coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008
	Fase di esecuzione
c.I.a)	direzione, contabilità, ecc,
c.I.b)	coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008

Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)

1. L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali è così individuato negli atti dell'Amministrazione committente: Interventi di "REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SERVIZI BARADELLO" PER IL COMPRESORIO TURISTICO APRICA-CORTENO NEL COMUNE DI CORTENO GOLGI (BS)".
2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, l'entità economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffa»), è il seguente:

ID opere	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori da bando
E.05	0,65	Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza	€ 1.384.000,00

Art. 4. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'articolo 7 (incarichi collegiali) e all'articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) della predetta legge.
3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, del Tecnico affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): _____, dello Studio/Società _____.

Art. 5. (Stato degli atti disponibili)

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:
 - a) Studio di fattibilità allegato all'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione Lombardia, Comunità Montana di Vallecamonica, Comune di Corteno Golgi e Comune di Aprica;
2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1.
3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.
4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.

5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui all'articolo 4, comma 3;

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del Contratto.

Capo 2. PROGETTAZIONE

Art. 7. (Progettazione di fattibilità tecnica ed economica)

1. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 17 a 23 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.

2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dall'Accordo di Programma sottoscritto.

3. Deve altresì determinare il calcolo sommario di spesa ed il quadro economico, nel limite massimo indicato dall'Accordo di Programma, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli

eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio.

Art. 8. (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva, di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa, nonché il cronoprogramma.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio.

Art. 9. (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

Art. 10. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, in materia:
 - a) il documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
2. Costituiscono parte integrante della progettazione definitiva, in materia:
 - a) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - b) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera a) del presente punto.
2. Costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva, in materia:
 - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto.
 - c) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): _____, dello Studio/Società _____.

Art. 11. (Disposizioni particolari sulla progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.

3. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;

b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;

c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;

e) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto.

4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 del Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 131 del 7 giugno 2016) e integrato dall'allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), ampliati e implementati con l'offerta tecnica del Tecnico affidatario e con le eventuali prescrizioni migliorative prescritte dal RUP.

5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo,

determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

6. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso.

7. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato, comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 20, comunque in proporzione all'entità delle modifiche.

Art. 12. (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.

3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 18, che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

Art. 13. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 5 (cinque) copie, debitamente sottoscritte, oltre alle copie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche

se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Capo 3. DIREZIONE DEI LAVORI ED ESECUZIONE

Art. 14. (Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione)

1. L'avvio delle prestazioni di cui al presente Capo 3 è subordinato all'avvenuta aggiudicazione dei lavori progettati nonché ad apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.M. MIT n. 49 del 07.03.2018, rilasciata entro 15 (quindici) giorni dalla predetta aggiudicazione, con la quale attesta:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è rilasciata prima della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori progettati, qualora in quel momento il Direttore dei lavori sia già stato individuato. In tal caso la stessa dichiarazione è reiterata dal Direttore dei lavori prima della stipulazione del contratto d'appalto relativo agli stessi lavori.

Art. 15. (Direzione dei lavori)

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

2. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, le disposizioni in materia contenute nel Codice dei Contratti, nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, nel D.M. MIT n. 49 del 07.03.2018 e le eventuali disposizioni contenute in provvedimenti ANAC.

3. La direzione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo:

- a) di una o più planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell'intervento e dei manufatti limitrofi interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
- b) gli elaborati esecutivi as built delle opere da collaudare.

4. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) numero _ (___) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4, del Codice dei contratti;
- b) numero _ (___) assistente con funzione di ispettore di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5, del Codice dei contratti.

5. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale del Direttore dei lavori, anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori composto da più professionisti, in quanto soggetto alla responsabilità erariale di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, quale Direttore dei lavori, in quanto prestazione infungibile, è individuato il seguente professionista (persona fisica): _____, dello Studio/Società _____.

Art. 16. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)

1. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull'attuazione del Piano di coordinamento per la sicurezza, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e l'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere.
3. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
4. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato al seguente professionista (persona fisica): _____, dello Studio/Società _____ (oppure) al medesimo professionista di cui all'articolo 10.

Art. 17. (Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva)

1. La documentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, in coerenza con le metodologie di cui allo stesso articolo 13, comma 1, in quanto compatibili.
2. La documentazione contabile, fermo restando quanto previsto al comma 1, deve essere redatta, prodotta e consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni.
3. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell'articolo 18, trovano applicazione le modalità tecniche di produzione di cui all'articolo 13.

Art. 18. (Varianti in corso d'opera)

1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, purché ordinate dall'Amministrazione committente e salvo che quest'ultima intenda affidarle a professionisti diversi.
2. L'affidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla relativa approvazione e dall'indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie per la loro esecuzione nonché dell'eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, formulato sulla base dell'articolo 20.
3. La redazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettivo di cui al comma 2 la cui determinazione, se non è raggiunto l'accordo tra le parti, è rinviata ad altra sede e, se del caso, alla risoluzione del contenzioso, senza che questo ostacoli o rallenti la progettazione e l'esecuzione delle varianti ordinate.
4. Alla redazione delle varianti si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per la progettazione esecutiva.

5. Il Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all'articolo 106, comma 14, del Codice dei contratti, fornisce, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, adeguata motivazione tecnica che ha condotto alla variante e copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione all'ANAC.

Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

Art. 19. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il corrispettivo dovuto per le prestazioni contrattuali e quelle ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto "Tariffe", è determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, pari al

_____ percento (in cifre)

_____ percento (in lettere)

sul corrispettivo posto a base di gara e di seguito riportato:

Fasi	Fase di progettazione	Importi in euro
b.I)	progettazione di fattibilità tecnica ed economica	8.327,73
b.II)	progettazione definitiva	26.880,66
b.III.a)	progettazione esecutiva	16.362,14
b.III.b)	coordinamento sicurezza in fase di progettazione, art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008	5.843,62
T.1	Totale progettazione	57.414,15
	Fase di esecuzione	
c.I.a)	direzione, contabilità, ecc,	26.198,34
c.I.b)	coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81	14'609.06
T.2	Totale esecuzione	40.807,40
T.G.	Totale generale	98.221,55
Totale generale in lettere: euro_____NOVANTOTTOMILADUECENTOVENTUNO/55_____		

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

3. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili:

- a) in sede di approvazione della progettazione affidata;
- b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle eventuali proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori qualora applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

5. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

7. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate dalla predetta tavola. Pertanto le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

Art. 20. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate solo riconosciute nella medesima proporzione.

2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all'articolo 18, purché ammesse dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli a base dell'affidamento per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene le prestazioni in fase di esecuzione di cui al Capo 3, inteso in quest'ultimo caso come importo liquidabile, al lordo degli eventuali ribassi, aumentato degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza considerare le eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico affidatario.

Art. 21. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 19, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 20 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 24, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini di pagamento
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	- 90% all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; - 10% all'approvazione del progetto definitivo;
b.II)	Progettazione definitiva	- 90% all'approvazione del progetto definitivo; - 10% all'approvazione del progetto esecutivo;
b.III)	Progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	- 90% all'approvazione del progetto esecutivo; - 10% al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo se la consegna dei lavori non avviene entro lo stesso termine.
Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini di pagamento
c.I)	Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	- 90% in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori appaltati; - 10% all'emissione del collaudo provvisorio.

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 22, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.

4. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 34, comma 1.

5. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:

- a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 29;
- b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;
- c) all'accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso il Tecnico affidatario abbia dipendenti, anche all'accertamento di inadempimenti contributivi e assicurativi mediante consultazione del DURC;
- d) alla presentazione della seguente documentazione:

---nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;

---fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui all'articolo 1, comma 4;

---indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;

---annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 5.

7. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Art. 22. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, pari al

_____ percento (in cifre)

_____ percento (in lettere)

sui tempi posti a base di gara e di seguito riportati:

Fasi	Fasi di progettazione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
b.I)	progettazione fattibilità tecnica ed economica	30
b.II)	progettazione definitiva	60
b.III)	progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008	40

Nel caso in cui applicando il ribasso di tempo offerto il risultato in giorni non sia un numero intero, sarà effettuato arrotondamento all'unità immediatamente inferiore, indipendentemente dai decimali risultanti dal calcolo matematico.

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.

5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento.

La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell'ordinamento;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3, corrispondono a quelli delle prestazioni connesse all'andamento dei lavori appaltati fino al collaudo o da ordini specifici del RUP. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

Art. 23. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI

Art. 24. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 19, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 22, come specificato nel seguito.
2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili, l'omessa riservatezza di cui all'articolo 25 e le omesse o tardive segnalazioni di cui all'articolo 25. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico affidatario.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
6. Il ritardo in fase di esecuzione di cui al Capo 3, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui al comma 1, all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti all'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo.

Art. 25. (Riservatezza e coordinamento)

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti

coinvolte nell'emissione degli atti di assenso.

4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

Art. 26. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.

2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:

a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;

b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5 e 6, e dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;

d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456

del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

Art. 27. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, commi 3 e 4, il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 25;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 24 comma 4;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 32;

f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

5. Il contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

6. L'amministrazione committente può altresì recedere unilateralmente dal Contratto oppure interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile.

7. In ogni caso l'Amministrazione committente dall'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate o l'addebito di eventuali danni risarcibili.

8. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli .

Art. 28. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini di cui all'articolo 21, commi 2 e 3

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

Art. 29. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 18 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il

RUP e gli altri organo dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni.

4. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 (cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 3, limitato a un solo professionista.

5. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 30. (Garanzie e assicurazioni)

1. In applicazione dell'art. 103 comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta al tecnico la produzione della garanzia definitiva.

2. Secondo indicazioni di cui al punto 4.1 del capo II delle Linee Guida n. 1 di ANAC, recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura", dovrà essere presentata, copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;

3. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, IVA esclusa, con il limite minimo di € 500.000,00.

5. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

6. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

7. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 31. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 26, commi 3, 4 e 5.

2. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015),

Articolo 32. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è necessaria l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara, con l'eccezione di quanto segue:

a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l'abilitazione professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti del 30 per cento del totale delle prestazioni affidate e in ogni caso nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;

b) non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.

3. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.

4. Tutte le prestazioni sono svolte sotto la responsabilità del coordinatore di cui all'articolo 4, comma 5, del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell'operatore economico mandatario. L'erogazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo a condizione che:

a) l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall'operatore economico mandatario;

b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 48, comma 13, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento.

5. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al comma 4.

Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. (Sostituzioni soggettive)

1. Non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario.

2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28, ovvero nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa consenso dell'Amministrazione committente. In assenza di diniego motivato alla sostituzione, il Contratto è risolto.

3. In ogni caso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione al RUP da parte del Tecnico affidatario.

Art. 34. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 35. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ (oppure) presso la propria sede in _____.

2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il seguente rappresentante legale

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 3.

Art. 36. (Disposizioni transitorie)

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione preliminare;

b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che l'Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico affidatario.

_____, lì _____

Il Tecnico affidatario:

Per l'Amministrazione committente